

nuovoRuolo


Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflecce.it

L'editoriale del Segretario

Mi limito alla presentazione del manifesto che riportiamo in prima pagina e che è oggetto del nostro prossimo convegno del 19 giugno 2010, sul quale questa associazione ha assunto una ferma posizione di contrasto al D.Lgs. n.28/2010 ed in particolare contro l'obbligatorietà della mediazione conciliativa.



avv. angelo galante

SOMMARIO

L'editoriale del Segretario	pag.1
Il Manifesto di AFL	pag.1
Avvocati o un esercito di conciliatori?	
Approfondimenti	pag.2
L'avvocato e il riciclaggio	
Approfondimenti	pag.3
Cause civili, no all'imposta di registro per gli atti giudiziari sulla competenza per materia, valore e cessata materia del contendere.	
Tavola Rotonda di ANF	pag.5
"Avvocati sans papier, senza welfare e senza clienti". Carta dei diritti per i collaboratori	
Interventi	pag.6
Comunicazione del Presidente dell'A.N.P.A.R.	
diconodinoi-frap	pag.7
Il nuovo avvocato	

Il Manifesto

AVVOCATI O UN ESERCITO DI CONCILIATORI?

Sono moltissime le voci istituzionali ed associative che si sono sollevate contro il provvedimento sulla mediazione conciliativa (D.L.vo del 4-03-2010, n. 28), denunciandone i limiti e l'intento puramente deflattivo, che non può curare una giustizia atavicamente malata; ancora una volta si cerca di scaricare, in buona sostanza, sugli avvocati (interlocutori privilegiati per l'incarico di conciliatore, spacciato come una opportunità, ma trascurati per la loro funzione costituzionale di garanti del diritto di difesa) la soluzione della gran mole del contenzioso italiano.

Il tentativo di conciliazione è un momento importante non solo del processo ma dello stesso rapporto tra avvocato e cliente; **gli avvocati lo sanno, ne hanno già lunga esperienza e lo dimostrano quotidianamente.** Giammai, però, può essere imposto obbligatoriamente e, nella fattispecie, con una **costosa procedura metaprocessuale affidata anche a privati.** La obbligatorietà può concepirsi soltanto in limitate materie di poco valore e sostanzialmente ripetitive, non in quella vastissima area di contenzioso previsto dalla legge, che finisce per affidare ad organismi privati la "gestione" del diritto di difesa, con non trascurabile onere economico a carico del cittadino. Gli organismi di conciliazione possono svolgere - e già svolgono - un buon lavoro nei conflitti che riguardano larghe fasce di cittadini-

consumatori (che brutto termine!) ed in questo bisogna privilegiarle. Ma il diritto di difesa è altra cosa e non deve essere mortificato!

Dunque, questa associazione invita gli avvocati al dibattito ed alla mobilitazione **chiedendo che sia eliminata la obbligatorietà del procedimento conciliativo o quantomeno ne venga ridotta drasticamente l'area di applicazione.**

In attesa del convegno di studio che abbiamo organizzato sul tema e che si terrà il prossimo 19.6.10 con la partecipazione del presidente dell'O.U.A., informiamo che questi ha preannunciato istanza al Ministro Alfano di modifica della Legge indicando cinque punti: 1) eliminazione dell'obbligatorietà della conciliazione; 2) cambiamento del meccanismo dell'informativa e dell'annullabilità del mandato; 3) presenza necessaria dell'avvocato; 4) proposta di conciliazione solo su richiesta delle parti; 5) criteri chiari sulla competenza territoriale.

Associazione Forense Lecce

L'ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE SOSTIENE L'UNIVERSITA' DEL SALENTO ED INVITA I COLLEGHI A DESTINARE A TALE ENTE IL 5 PER MILLE (C.F. 80008870752)

Approfondimenti

L'avvocato e il riciclaggio

Il Ministero della Giustizia, con Decreto del 16 aprile 2010, ha provveduto alla



determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti, tra cui quella degli avvocati.

Il Decreto, dopo aver individuato e spiegato (art. 1) i concetti di «finanziamento del terrorismo» (i) , di «operazione» (ii); di «Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea» (iii) e di «UIF» (iv) , specifica che per «riciclaggio» (v) si intendono «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente: 1) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; 2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali

beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 4) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il decreto è rivolto, tra gli altri, agli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 non si applica agli avvocati per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Poiché il decreto ha lo scopo di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali (Continua a pag.3)

Eventi Formativi

SABATO 19 giugno 2010 ore 9.00

Università del Salento
 -Ecotekne -Centro Congressi
 LECCE

"D.lgs. 28/2010 sulla mediazione-conciliazione:luci e ombre! o...soltanto ombre?"

Introduzione

Avv. Emanuela Galati della
 Segreteria dell'A.F.L.

Le opportunità del D.lgs. 28/2010

Relatore: Prof. Avv. Giuseppe De Palo
 Presidente JAMS International
 ADR Center

La posizione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura

Relatore: avv. Maurizio De Tilla
 Presidente O.U.A.

L'evento è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Lecce e la partecipazione allo stesso dà diritto all'attribuzione di 1 credito formativo per ogni ora di effettiva presenza.

La partecipazione all'evento è libera e i partecipanti hanno soltanto l'onere di fare annotare l'ora di arrivo in aula e quella d'uscita al momento del rilascio dell'attestato di partecipazione sul modulo che verrà rimesso a mezzo e-mail o che potrà essere scaricato dal nostro sito oppure ritirato all'arrivo in aula.

L'avvocato e il riciclaggio

(segue da pag.2)

profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, fornisce nell'allegato 1 alcuni indicatori di anomalia; ciò al fine di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono



improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Ma detta l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; l'avvocato dovrà valutare, pertanto, con la massima attenzione, ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.

Per converso, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la

rilevanza dei comportamenti della clientela. In buona sostanza, all'avvocato occorreranno una serie di elementi: di natura culturale (valutare se l'operazione proposta rientri in un normale modo di operare), di natura psicologica (cercare di capire ciò che veramente vuole il cliente), ecc.

Per ovviare a comportamenti professionali eccessivamente prudenti o eccessivamente spregiudicati, il decreto sviluppa l'argomento in n. 2 allegati.(vi)

Avv. Franco Perrone

(note)

(i) «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti» in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

(ii) «la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12 un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale» (art. 1, c. 2,

lett. l) del D.L.vo 21-11-2007, n. 231, e s. m. e integrazioni).

(iii) gli Stati extracomunitari che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE e che non sono indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008, come successivamente integrato o modificato.

(iv) l'Unità di informazione finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

(v) in conformità con l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

(vi) L'Allegato 1 contiene gli indicatori di anomalia a) connessi al cliente, b) connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali, c) relativi alle modalità di pagamento dell'operazione, d) relativi alla costituzione ed alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi, e) relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati f) relativi ad operazioni contabili e finanziarie.

L'Allegato 2 contiene 1) L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, 2) L'analisi delle operazioni da segnalare, 3) La sospensione delle operazioni, 4) Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, 5) La procedura di segnalazione, 6) La tutela della riservatezza 7) Flusso di ritorno, 8) Formazione.

Approfondimenti

Cause civili, no all'imposta di registro per gli atti giudiziari sulla competenza per materia, valore e cessata materia del contendere

Stop all'imposta di registro, nelle cause civili, per gli atti giudiziari relativi alla competenza per materia, valore e cessata materia del contendere. È la risposta della direzione regionale della Calabria dell'Agenzia delle entrate all'interpello (qui leggibile come documento correlato) rivolto dal tribunale di Vibo Valentia per sciogliere in nodi relativi al trattamento tributario cui sottoporre, ai fini dell'imposta di registro, quei provvedimenti che non incidono nel merito della controversia, come le declaratorie relative alla competenza per materia o per valore e i provvedimenti definitivi del giudizio per cessata materia del contendere, atti per i quali attualmente le cancellerie provvedono alla richiesta di registrazione (si veda negli arretrati del 16 aprile 2010 il contributo con cui la dottoressa Pina Manno, funzionario giudiziario Cancelleria civile tribunale di Palmi, ha sostenuto la tesi della non registrazione di tali atti). Va fatta però una premessa: l'ufficio regionale del Fisco, nella specie, ha espresso un parere nell'ambito dell'attività di consulenza giuridica regolata con circolare 99/2000, perché ha ritenuto l'istanza presentata inammissibile in quanto non relativa ad «un caso concreto» ma ad una problematica di carattere generale. Detto ciò, la direzione regionale delle Entrate ha chiarito, norme alla mano, che devono essere assoggettati a tassazione solo quei provvedimenti che intervengono nel merito del giudizio. Tecnicamente, infatti, la «tassazione degli atti giudiziari in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti». E tale natura sicuramente non appartiene alle declaratorie di incompetenza per materia o per valore che, per il loro contenuto, sono

assimilabili ai provvedimenti di incompetenza per territorio per i quali è stata espressamente esclusa la formalità della registrazione. Analogo ragionamento - ha continuato l'Ufficio - va fatto per i provvedimenti che dichiarano la cessata materia del contendere assimilabili, invece, alla dichiarazione di estinzione del giudizio

che «non è soggetta a registrazione». Da non sottovalutare gli effetti pratici e positivi del parere: riduzione del carico di lavoro per le cancellerie e risparmio sulle spese di registrazione degli atti. Con i tempi che corrono.

Data: 19/05/2010 Fonte: DIRITTO E GIUSTIZIA

a cura dell'avv. enzo napolitano

Comunicato Stampa A.N.F.

RIFORMA FORENSE, PERIFANO (ANF) : "DAL SENATO BUONE NOTIZIE, MA SI PUO' FARE DI PIU'. TRA GLI AVVOCATI C'E' CHI DIFENDE ANTICHI PRIVILEGI O NUOVI BUSINESS"

“Dal Senato arrivano notizie rassicuranti, da alcune associazioni forensi - invece - pessime prese di posizione”, commenta così il segretario generale dell’Anf, Ester Perifano le ultime novità sul disegno di legge in discussione a Palazzo Madama.

“Le richieste di modifica arrivate dalla maggioranza vanno tutte nel senso indicato da mesi dall’Anf: più trasparenza e garanzie sulle specializzazioni, equo compenso per i praticanti e possibilità di svolgere lavoro dipendente per evitare inaccettabili discriminazioni verso i giovani. Si può e si deve fare di più, intervenendo sul processo disciplinare, consentendo agli studi legali forme organizzative più moderne e riconoscendo e tutelando le decine di migliaia di avvocati dipendenti che lavorano nel nostro Paese. Le novità di questi giorni, però, dimostrano che il disegno di legge è migliorabile e l’Anf continuerà a lavorare in questa direzione”.

“Oggi - continua Ester Perifano - si potrà capire chi vuole veramente una riforma moderna, per far crescere tutta l’avvocatura e garantire ai cittadini una migliore tutela dei loro diritti, e chi invece punta solo a difendere antichi privilegi o nuovi business. E' preoccupante, infatti, la chiusura, peraltro in forma particolarmente greve, da parte di una Associazione forense prestigiosa nei confronti delle nuove generazioni. Il percorso specializzante, concepito a suo tempo dall'UCPI, è rimasto pressoché identico, sono solo aumentate le garanzie di terzietà di coloro che le specializzazioni gestiranno (Università, Associazioni Forensi, Enti pubblici e/o privati), garanzie evidentemente introdotte dal Senato a garanzia dei cittadini - consumatori, ed è stata data la possibilità ai giovani avvocati di accedere ai corsi di specializzazione dopo un anno di iscrizione (e non dopo quattro, come preteso dall'UCPI). La ventilata soppressione delle preselezioni informatiche, poi, è in linea con le modalità di accesso previste per le altre professioni legali : gli aspiranti notai e gli aspiranti magistrati non sostengono più la prova da tempo, perchè questo anacronistico sistema, che ha dato pessimi frutti, dovrebbe rimanere per gli aspiranti avvocati?”

Comunicato Stampa Associazione Nazionale Forense

Ordinamento forense: l'Anf all'oscuro del documento unitario approvato presso la sede del CNF l'8 maggio.

L'ANF interviene sul documento unitario diffuso dal CNF, che sarebbe stato approvato presso la sede di via del Governo Vecchio, allo stato non ancora diffuso e del quale, pertanto, si ignora completamente il contenuto.

"Eravamo all'oscuro della riunione presso il CNF - dichiara il segretario generale Ester Perifano - pur essendo la nostra convocazione atto dovuto : sediamo al tavolo non per graziosa concessione di qualcuno ma per precisa volontà del Congresso Nazionale Forense che, a Bologna, ha individuato i componenti della Commissione. Ci auguriamo che la mancata convocazione sia semplicemente un errore e non una scelta dovuta alle posizioni, a volte contrastanti con altre, che l'ANF esprime da sempre sul progetto di riforma.

Quanto al merito, apprezziamo che il Senato discuta la nostra Riforma e ci auguriamo che, successivamente, faccia altrettanto anche la Camera : le leggi le fa il Parlamento, ma gli avvocati hanno il diritto, e anche il dovere, di segnalare alla Politica le scelte migliori. Che rimangono, però, è evidente, di competenza del legislatore: diversamente, si verificherebbe una confusione di ruoli inutile ed improduttiva.

Riportiamo l'articolo de Il Sole 24 Ore dell'8 maggio 2010 sulla Tavola Rotonda organizzata da ANF a Firenze dal titolo "Avvocati sans papier, senza welfare e senza clienti" coordinata da Laura Cavestri.

Carta dei diritti per i collaboratori

Tre mesi di congedo retribuito per preparare lo scritto dell'esame di Stato e altri due mesi per l'orale. Sei mesi di preavviso per il collaboratore che decide di lasciare lo studio, che salgono a 18 se l'anzianità di appartenenza supera i cinque anni. Poi ci sono gli indirizzi per l'equo compenso ai praticanti (già prassi consolidata nelle law firm) e alcune norme di tutela nei casi di maternità e malattia. La best practice di Asla, cioè il "contratto di lavoro" non vincolante che i grandi studi hanno redatto per i collaboratori, è stato approvato dal cda dell'associazione, anche se resta ancora da definire il capitolo dei compensi. Si tratta di una piattaforma che codifica comportamenti già messi in atto dai titolari dei grandi studi e che ha il significato di stabilizzare, nel reciproco interesse, il rapporto tra i partner e i collaboratori. Insomma, si tenta di dare una risposta al vuoto normativo in cui si collocano avvocati abilitati, che non hanno interesse a mettersi in proprio, collaborando con i grandi studi. Su questo punto la riforma forense, in discussione al Senato, non si pronuncia anche se aumentano i "precari" della professione. Disseminati negli studi tradizionali, esercitano a partita Iva, hanno sulla scrivania il pc e le pratiche messe a disposizione dall'ex dominus. O, addirittura senza studio, scrivono pareri nel tinello di casa. Il numero degli avvocati senza diritti e senza una prospettiva di carriera credibile è in crescita, come è emerso ieri a Firenze al convegno organizzato dall'Anf (Associazione

nazionale forense), dedicato a: «avvocati sans papier, senza welfare, e senza clienti». Secondo i dati forniti dalla Cassa forense – ha spiegato Emanuele Spata dell'Anf – «sono quasi il 20% della categoria, vale a dire oltre 26mila colleghi su un totale di 140mila iscritti alla previdenza, gli avvocati che hanno un reddito sovrapponibile al volume d'affari, ovvero che non hanno spese proprie di attività e hanno un solo committente. Sono quasi tutti concentrati nella fascia 30-40 anni ma cominciano a restare invischiati in questa condizione anche gli over 40. Metà sono donne. Non si tratta solo di una condizione giovanile e di passaggio, ma di una precarietà che si cronicizza ». La situazione sconta anche un deficit di rappresentanza. «Il testo di riforma al senato – dice il segretario dell'Anf Ester Perifano – non è una piattaforma condivisa dalla categoria ma il frutto di una discussione ristretta che non ha coinvolto la base. Anzi, si è proseguito su una linea di marginalizzazione di ogni dissenso». «Quella delle modifiche al testo è una strada in salita ma non impossibile da percorrere », ha spiegato Silvia Della Monica, capogruppo Pd in commissione Giustizia al Senato. «la riforma in senato sa di ponte levatoio sollevato per cercare di sottrarsi a un'economica e a una società in rapido cambiamento – ha commentato Andrea Orlando, responsabile del Forum giustizia del Pd –. Faremo una proposta a tutte le associazioni forensi e a tutti gli operatori del diritto per un confronto sui problemi dell'avvocatura. Non ci si può limitare a tradurre in legge una proposta di autoriforma senza considerare le ricadute sociali e l'interesse collettivo».

Interventi

Pur dissociandoci dalla nota del Presidente dell'A.N.P.A.R. inviataci con e-mail del 24 maggio 2010, atteso che non riteniamo suscettibili di rettifica le opinioni espresse da questa associazione o dai suoi componenti sulla base della lettura e della interpretazione del D.Lgs. n. 28/2010, peraltro condivisa dall'O.U.A. e da numerosissimi Ordini Forensi, essendo, tuttavia, il confronto di idee prerogativa di questa associazione, riportiamo fedelmente il contenuto della detta e-mail.

A.F.L.

Comunicazione del Presidente A.N.P.A.R.

Alla spett/le Redazione newsletter "NUOVO RUOLO" e presidente Associazione Nazionale Forense di Lecce. Richiesta di rettifica da parte dell' Organismo Internazionale di Conciliazione & l'Arbitrato dell'A.N.P.A.R iscritto al n. 24 del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia (www.anpar.it), per quanto di offensivo e di lesivo nei confronti degli "organismi di conciliazione e dei conciliatori di cui al D. Leg. n. 28/2010, è stato scritto nell'articolo "Approfondimenti - Rilievi critici sulla recente introduzione della mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale" a firma di Emanuela Galati pubblicato sul n. 3/2010 della newsletter "NUOVO RUOLO".

In detto articolo: colonna tre - pagina due, si legge:

1/a. Rettifica: ".....omissis.....Infatti il

singolo è costretto a rivolgersi ad organismi pseudo giurisdizionali pubblici o privati, con notevoli esborsi, che lo dissuaderanno dal tutelarsi nella naturale sede giudiziale".

Da rettificare nel modo seguente "organismo extragiudiziale reale: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto Leg.vo 28/2010, senza nessun esborso di danaro;

2/a. Rettifica: colonna 2 - pagina quattro, si legge: ".....omissis..... anche perchè proveniente da un Organismo di dubbia imparzialità e competenza".

Da rettificare nel modo seguente: La tutela di diritti disponibili sottoposti all'obbligatorietà provengono da conciliatori nominati dall'organismo "altamente professionali" i quali sono gli unici tenuti al rilascio di un'attestazione di "imparzialità" nei confronti dell'Organismo, questi sono scelti, generalmente fra gli iscritti all'ordine professionale degli avvocati-conciliatori)

3/a. Rettifica: colonna 2 riquadro, si legge:".....l'istituto della mediazione, così come disciplinato, induce il cittadino ad advenire abortito collo ad una conciliazione spesso non...."

Da rettificare nel modo seguente:l'istituto della mediazione, così come disciplinato, non costringe il cittadino a partecipare "abortito collo" alla conciliazione, in quanto può tranquillamente scegliere (e non costretto) di " aderire o di non aderire" all'avvio di procedure conciliative anche per "le materie obbligatorie".

4/a Rettifica: colonna 2 riquadro,si legge: " omissis....far valere, nelle sedi e nei modi opportuni, l'incostituzionalità del D. Leg.vo 28/2010 (per contrasto agli articoli 3,24 e 25 della Costituzione, (conciliazione in materia di lavoro - riti

speciali - che è ben altra cosa dalla mediazione civile "

Da rettificare nel modo seguente: Il comma 1 dell'Art. 5 del D. Leg.vo amplia a una vasta serie di rapporti "la condizione di procedibilità", sul presupposto che solo una simile estensione possa garantire alla nuova disciplina una reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie.

Al riguardo, occorre rammentare che la Corte costituzionale ha più volte giudicato legittimo il perseguimento delle finalità deflattive, realizzato attraverso il meccanismo della condizione di procedibilità. Si tratta, infatti, di una misura che, senza impedire o limitare oltremodo l'accesso alla giurisdizione, si limita a differirne l'esperimento, imponendo alle parti oneri obiettivamente non gravosi e volti anzi a dare soddisfazione alle loro pretese in termini più celeri e meno dispendiosi (Corte cost . 13 luglio 2000, n . 276, Corte cost . 4 marzo 1992, n . 82 e in relazione al giusto processo Corte cost . 19 dicembre 2006, n. 436).

La condizione di procedibilità si pone perfettamente in linea con le direttive della legge-delega, laddove stabilisce (articolo 60, comma 3, lettera a) che la mediazione non può precludere l'accesso alla giustizia: essa realizza dunque quel punto di equilibrio tra diritto d'azione ex articolo 24 Cost., da un lato, e interessi generali alla sollecita amministrazione della giustizia e al contenimento dell'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale, dall'altro, più volte richiesto dalla Corte costituzionale per affermare la legittimità di simili interventi normativi.

(Continua a pag.7)

Comunicazione del Presidente A.N.P.A.R.

(Segue da pag.6)

Ancora più offensive e dannose sono le accuse lanciate dal segretario dell'associazione avv. Vincenzo Galante nei confronti degli organismi di conciliazione in genere, la dove afferma, in risposta alla corrispondenza intercorsa con la nostra delegata, "obbligando questi ultimi a rivolgersi a carissimo prezzo ad organismi estranei alla giurisdizione" qui non si tratta più di differenti punti di vista, ma di non conoscenza della norma che ha causato

anni unitamente a quanto scritto sopra dalla Galati, non indifferenti - non solo al nostro organismo ma anche a tutti gli organismi sorvegliati dal Ministero di

Giustizia, ma anche nei confronti degli stessi organismi costituiti da ordini provinciali degli avvocati e delle camere di Commercio.

La giusta verità è che "l'organismo di conciliazione non obbliga nessuno ma, avvia solo la procedura conciliativa chiesta da una o entrambe le parti, che se aderiscono versano anticipatamente "le indennità" depositate presso il Ministero, che sono corrisposte "PRIMA" dell'inizio della procedure al conciliatore nominato. Dunque, l'organismo come si vede assorbe solo principi di responsabilità e non accumulo di danaro. E questo tra l'altro è uno dei motivi per cui, molti ordini professionali sono "restati al palo" danneggiando fortemente la categoria, più in particolare in particolare quegli avvocati che dal 20 marzo 2010 non sono riusciti a

specializzarsi e non possono svolgere l'attività di conciliatore.

Solo ad onore di verità. Una cosa importante che doveva essere detta è non è stata detta - generando in tal modo cattiva informazione- è che la conciliazione demandata dai giudici agli Organismi che nominano i conciliatori, secondo competenza, a conciliare le parti, è una grande opportunità, che il Governo ha messo sul tavolo, per avvocati, dottori commercialisti - praticanti, neo-laureati in materia giuridiche ed economiche, che potranno spartirsi circa un miliardo di euro per le sole mediazioni civili riguardanti questione condominiali. Compensi, dunque che non vanno agli Organismi, come si è voluto far passare, ma, corrisposti a conciliatori specializzati che, in momenti di crisi, come questa che stiamo attraversando, non sono poca cosa.

Secondo lo scrivente, forse,(questo lo stanno valutando i nostri legali) è stato causato un danno ingiusto nei confronti degli organismi di conciliazione ed in particolare il nostro, che bene sta operando, da tempo, sul territorio Pugliese. Un danno, ancora più grave, poi, è stato causato all'immagine ed alla professionalità alla nostra delegata Avv. Rosanna Cafaro, che ha fatto di tutto, per non farvi deviare dalla verità.

Vogliate pertanto voler provvedere, dandoci comunicazione dell'avvenuta rettifica su "NUOVO RUOLO", del prossimo numero di quanto richiesto. Resta inteso che la rettifica deve essere inviata via e-mail a tutti i soggetti coinvolti per conoscenza. E' fatta salva ogni azione di risarcimento danni.

Il presidente
Dott. Giovanni Pecoraro

diconodinoiconodinoi - frap IL NUOVO AVVOCATO

Abbiamo fra noi un nuovo avvocato: il dottor Bucefalo. Nelle fattezze esteriori egli ricorda assai poco l'epoca in cui era ancora il destriero di Alessandro il Macedone. Eppure, a chi ha familiarità con le vicende, non potranno sfuggire taluni particolari. Anzi, non molto tempo fa sullo scalone ho visto persino un usciere qualsiasi del Tribunale ammirare, con lo sguardo professionale del modesto frequentatore di corse equestri, l'avvocato mentre saliva di gradino in gradino sollevando in alto le gambe con passi che rimbombavano sul marmo.

In genere, la classe forense è stata favorevole alla venuta di Bucefalo. Con sorprendente perspicacia si riconosce che Bucefalo, nell'ordine sociale odierno, si trova in condizioni difficili e che per questo motivo, oltre che per il rilievo ch'esso occupa nella storia universale, merita comunque qualche benevolenza. Nessuno può negare che oggi un Alessandro Magno manca. A uccidere, certo, son capaci in parecchi; e neppure difetta la destrezza nel trafiggere con la lancia il nemico che siede al di là della tavolata del banchetto; e per molti la Macedonia è troppo angusta, sicché lanciano impropri contro suo padre, Filippo... Nessuno però, proprio nessuno è capace di guidare una spedizione in India. Le porte dell'India erano irraggiungibili già allora, ma a scandirne la direzione era la spada regale. Oggigiorno invece le porte sono trasferite in tutt'altro luogo e più lontano e più in alto; non c'è nessuno a scandirne la direzione: molti brandiscono, sì le spade, ma soltanto per agitarle; e lo sguardo, che vorrebbe seguirle, si confonde.

Proprio per questo motivo la cosa migliore è davvero seguire Bucefalo e sprofondarsi nei codici. Libero, i fianchi non gravati dalle redini del cavaliere, alla quieta luce della lampada, lontano dal fragore della battaglia di Alessandro, egli è assorto nella lettura e volta le pagine dei nostri libri antichi.

Franz Kafka, da Un medico di campagna (Racconti brevi- gennaio 1917)